

1056 R
FINANZE

RAPPORTO
della Commissione speciale
in materia tributaria sul messaggio 8 maggio 1962
accompagnante il progetto di riforma
degli articoli 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria

(del 2 ottobre 1962)

Non pochi sono i Parlamenti cantonali che hanno dovuto occuparsi in questi ultimi tempi di iniziative tendenti ad ottenere riduzioni delle imposte dirette e ciò anche se con ritmo continuo l'ente pubblico è chiamato a svolgere azione internazionalistica anche in settori fino ad oggi riservati all'iniziativa privata o che, comunque, per diversa impostazione non rientravano nel campo delle attività proprie dello Stato.

L'assunzione di nuovi oneri, taluni anche molto gravosi, obbliga lo Stato a ricercare i mezzi finanziari necessari per evitare uno sproporzionato indebitamento, fonte di seria preoccupazione per ogni amministratore.

L'alta congiuntura con tutte le sue più impensate conseguenze pone l'ente pubblico di fronte a situazioni che non sempre sono di facile valutazione.

La legge tributaria è stata votata, dopo lunghi anni di studio, dal Gran Consiglio del Cantone Ticino l'11 aprile 1950. Da allora anche il nostro Cantone ha subito, se non proprio nella stessa misura di altri Cantoni, un sostanziale cambiamento nella sua struttura economica. Ed è pertanto comprensibile che anche da noi si sia sentita la necessità di proporre modifiche alla legge tributaria vigente.

I motivi che hanno indotto i mozionanti, rispettivamente gli iniziattivisti a proporre recentemente determinati sgravi sono di duplice natura.

Innanzitutto la *tutela del contribuente*. L'art. 31 della legge tributaria dell'11 aprile 1950 che fissa l'aliquota per l'imposta annua sul reddito è rimasto invariato, anche se il costo della vita da allora ha subito un sostanziale aumento. L'indice del costo della vita che nel 1950 era di 159 punti, ha raggiunto alla fine di agosto 1962 quota 196,5. I salari sono stati rivalutati con la concessione di indennità di rincaro. I beneficiari dei salari rivalutati nominalmente vengono così a trovarsi quo all'aliquota d'imposta in categorie superiori a quelle corrispondenti alla loro situazione di partenza, con la conseguenza che l'onere fiscale reale per i singoli contribuenti è aumentato.

In secondo luogo la conseguenza di un *preteso insufficiente accertamento*.

Il Consiglio federale ha pubblicato, in risposta alla mozione Eggenberger, un dettagliato rapporto sulle misure che dovrebbero permettere di lottare efficacemente contro la frode fiscale. E' più che evidente che il contribuente non sempre mette il dovuto impegno nel soddisfare le esigenze dello Stato. Infatti, il cittadino ha talvolta l'impressione che la legge sia rigorosa con gli uni e indulgente con gli altri, che essa offra a taluni la possibilità di nascondere la reale situazione e che non assicuri un'uguaglianza di trattamento.

Si deve tuttavia riconoscere che il Consiglio di Stato, e per esso gli uffici competenti, è riuscito in questi ultimi tempi a migliorare notevolmente l'accertamento, con le immediate inevitabili proteste dei gruppi direttamente interessati.

Ma l'azione intrapresa per ottenere sgravi può essere giustificata, a mente del relatore, anche per motivi di natura politica ed economica. Di natura politica perchè, pur ammettendo che allo Stato non possono essere rifiutati i mezzi necessari per soddisfare le esigenze, si vuole che le imposte dirette siano costantemente mantenute entro i limiti di un sano equilibrio tra il totale delle entrate e delle uscite dello Stato. In questi momenti, dove costantemente si nota una facile abitudine all'incremento delle spese, che minaccia di essicare talune fonti di risparmio, un richiamo in questa direzione sembra a noi più che opportuno. La tendenza dei cittadini al non risparmio è dovuta anche al fatto che sempre in maggior misura lo Stato è sollecitato ad assumere funzioni e oneri che prima erano a carico del cittadino. Anche per lo Stato è assolutamente necessario non scostarsi dal principio espresso nella formula « Stato risparmiatore ».

Di natura economica, perchè anche se la teoria vuole imposte alte in periodi di alta congiuntura, per permettere una sana politica di ammortamento e poter accumulare riserve per i bisogni futuri, in tempo di crisi imposte basse per permettere di investire i mezzi così liberati nel ciclo produttivo; la pratica invece insegna che queste misure sono purtroppo inefficaci perchè sempre in ritardo sulla reale situazione.

Imposte alte possono essere giustificate solo se, contemporaneamente con una saggia politica d'investimento, lo Stato "risparmia" e non accetta o non assume, per contro, l'iniziativa di creare nuovi desideri.

Dopo queste considerazioni di carattere generale, l'esame del messaggio 8 maggio 1962 accompagnante il progetto di riforma degli articoli 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria, consente queste conclusioni :

1. Appare inconfutabile che ogni e qualsiasi modifica della legge tributaria esige un approfondito esame della situazione economica-finanziaria dello Stato e un'attenta previsione delle possibilità economiche dei soggetti d'imposta. Il Gran Consiglio conosce esattamente gli impegni immediati e futuri per la realizzazione di opere già votate o progettate nel campo dell'edilizia, delle costruzioni stradali, delle opere sociali, perchè ancora una volta sia necessario qui ricordare la portata finanziaria di tale impegnativo programma. Conosce inoltre gli sforzi che l'Autorità è tenuta a compiere per assicurare all'economia ticinese un'evoluzione che consenta la competizione con i mercati d'oltre Gottardo.
2. E' ormai pacifico che la nostra legge tributaria vigente non può essere considerata come legge immobile, fissa, mutabile solo mediante modificazione radicale; occorre invece avere la costanza di seguirla e il coraggio di modificarla appena le circostanze lo giustificano. Questo concetto è accolto dal Direttore del Dipartimento delle finanze.
3. La presente modificazione, come ogni futura revisione della legge, deve essere contemplata anche rispetto alle sue conseguenze in campo comunale. Infatti, ogni riduzione dell'ente imponibile ha come diretta conseguenza l'aumento del moltiplicatore in sede comunale, aumento necessario anche se il fabbisogno rimane immutato.

Il messaggio è ampio e particolareggiato, soprattutto sulle modificazioni degli articoli 19, 28, 30 e 32, e ci dispensa quindi da ulteriori osservazioni.

Ci sia consentito far risaltare che la vostra Commissione ha accettato la impostazione voluta dal Consiglio di Stato in merito alla deducibilità delle spese di malattia. Considerando gli studi avanzati per l'istituzione di un più idoneo regime di cassa ammalati, regime che dovrebbe in futuro ridurre il significato delle norme volute dagli iniziativaisti per combattere le conseguenze economiche della lunga malattia per i meno abbienti; in attesa delle nuove disposizioni legali,

la vostra Commissione reputa che l'*istituto del condono* opportunamente applicato sia tuttora rimedio efficiente, perchè tempestivo, e soprattutto perchè nei casi di palese gravità l'istanza di condono consente l'immediata e totale liberazione dell'onere d'imposta.

Fatte queste brevi premesse, vi proponiamo di aderire alle conclusioni del Consiglio di Stato e di adottare il disegno di legge concernente gli articoli 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria dell'11 aprile 1950, senza modifica, eccezion fatta per l'art. 4. La vostra Commissione ha aumentato i limiti di reddito da Fr. 6.000,— a Fr. 9.000,— : con questa modifica il maggior aggravio non è molto rilevante.

Il nuovo art. 4 riceve pertanto il seguente testo :

« L'art. 32 della legge tributaria dell'11 aprile 1950 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 32

Se il contribuente ha figli al disotto dei 18 anni senza attività lucrativa, o se egli provvede al mantenimento di persone invalide o ricoverate, l'imposta dovuta subisce le seguenti riduzioni :

**Deduzione
per figli
e persone a carico**

- a) redditi fino a Fr. 9.000,— :
Fr. 30,— per ogni figlio o persona a carico ;
- b) redditi oltre Fr. 9.000,— :
Fr. 20,— per ogni figlio o persona a carico.

Questa deduzione vale anche nei confronti dei figli fino al ventiquattresimo anno di età, quando gli stessi completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale.

§. Per l'imposta comunale la riduzione è di Fr. 10,— per ogni figlio o persona a carico. Il disposto del secondo capoverso del presente articolo è applicabile anche in tale sede ».

Per la Commissione speciale in materia tributaria :

L. Generali, relatore

Antognini, con riserva — Maino — Pinoia — Rossi-Bertoni, con riserva — Verda — Wyler.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

per la revisione degli articoli 12, 19, 28, 30 e 32
della legge tributaria

(del 4 aprile 1961)

I sottoscritti deputati al Gran Consiglio, valendosi della facoltà concessa dalla Costituzione (art. 29 §),

richiamato il memoriale 9 marzo della Camera del lavoro al Consiglio di Stato per l'aggiornamento di alcuni articoli della legge tributaria in vigore, richiamate pure le diverse mozioni presentate in tal senso al Gran Consiglio,

visto il costante aumento del gettito di imposta che permette di alleviare l'onere fiscale dei contribuenti di condizioni modeste, per i quali gli adattamenti salariali al costo della vita hanno provocato l'applicazione della progressività dei tassi di imposta già valevole sensibilmente a partire dalle classi di reddito più basse,

considerata pertanto la necessità di dar seguito alle giustificate richieste concernenti il citato aggiornamento della legge tributaria,

presentano la seguente iniziativa parlamentare

LEGGE TRIBUTARIA 11 APRILE 1950

Modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

di sua iniziativa

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 12, 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria 11 aprile 1950 e successive modificazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 12. — Le sostanze ed i redditi del marito e della moglie sono considerati come un solo complesso ai fini dell'imposta.

Nel caso in cui marito e moglie esercitano un'occupazione a carattere dipendente in modo totale o prevalente, il loro reddito, comprese le entrate derivanti da precedenti rapporti di servizio, le rendite di invalidità ed AVS, è imposto separatamente.

Sono pure imposti separatamente la sostanza ed il relativo reddito dei figli minorenni che vivono in economia domestica comune con i genitori.

§ La moglie ed i figli minorenni rispondono solidalmente col capofamiglia per il pagamento della rispettiva quota dell'imposta complessiva.

Art. 19. — Il reddito degli impiegati ed operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i proventi realizzati in linea di compensazione, quali le indennità per perdita di salario e di guadagno, gli assegni provenienti da assicurazione contro la disoccupazione, ecc., nonché le entrate a dipendenza di precedente rapporto di servizio e gli eventuali redditi accessori di cui all'articolo 18, è soggetto all'imposta nella sola ragione di 7/10 con un minimo di deducibilità di Fr. 1.000,— ed un massimo di Fr. 3.000,—.

Tale deduzione è applicabile anche agli stipendi o salari determinati in base al reddito di categoria.

§ Dal reddito lordo delle persone esercitanti una attività lucrativa dipendente sono dedotte a titolo di spese per conseguire il reddito

- a) le spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello del lavoro;
- b) le spese causate in più dai pasti presi fuori di casa e dal lavoro a squadre. Valgono a tale scopo le disposizioni vigenti per la IDN.

Art. 28. — Dal reddito netto accertato in base alle disposizioni precedenti sono inoltre deducibili per il domiciliato nel Cantone in quanto sono già computati :

- a) gli oneri permanenti a carico del contribuente per legge o sentenza giudiziaria, qualunque sia il domicilio dei beneficiari e quelli risultanti da convenzioni in quanto i beneficiari siano contribuenti in Svizzera, ed in quanto non fondati sul diritto di famiglia.
- b) Il 100 % dei premi pagati all'AVS, all'assicurazione invalidità, all'assicurazione malattie, all'assicurazione contro la disoccupazione, alla cassa pensione e vecchiaia e alle assicurazioni sociali federali.
- c) Sino a Fr. 400,— annui per i celibi e Fr. 600,— annui per gli sposati dei premi di assicurazione sulla vita ed altre eventuali assicurazioni.
- d) Le spese documentate avute effettivamente a proprio carico nel biennio di computo per cause di malattia in famiglia fino ad un massimo di Fr. 2.000,— annui.

Art. 30. — a) Deduzione iniziale :

sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito gli importi seguenti :

redditi sino a Fr. 4.000,—	deduzione Fr. 1.200,—
redditi da » 4.001,— fino a Fr. 8.000,—	deduzione » 1.000,—
redditi da » 8.001,— fino a » 12.000,—	deduzione » 800,—
» 12.001,— e oltre	deduzione » 400,—

b) Deduzione di famiglia :

redditi sino a Fr. 5.000,—	deduzione Fr. 600,—
redditi da » 5.000,— fino a Fr. 10.000,—	deduzione » 500,—
» 10.000,— ed oltre	deduzione » 400,—

Art. 32. — Sono dedotti dal reddito netto gli importi di Fr. 500,— per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, di cui il contribuente ha cura, e per ogni persona bisognosa al cui sostentamento egli provvede, esclusa la moglie.

Art. 2

Questi nuovi articoli entrano in vigore il 1. luglio 1961.

D. Visani — B. Bernasconi — D. Wyler
A. Petralli — E. Agostinetti.

INIZIATIVA PARLAMENTARE
per la revisione degli articoli 19, 28, 30 e 32
della legge tributaria

(del 4 aprile 1961)

Il sottoscritto deputato al Gran Consiglio, valendosi della facoltà concessagli dal regolamento,

richiamate le numerose mozioni in materia tributaria deposte nelle scorse sessioni e rimaste tuttora inevase, con le quali si invitava insistentemente il Consiglio di Stato a procedere nella revisione dell'attuale legislazione tributaria nel Cantone Ticino,

constatato come il Consiglio di Stato e per esso il competente Dipartimento non abbiano finora proceduto alla formulazione di concrete proposte di revisione che tengano in considerazione le auspiccate modifiche,

rilevata l'urgente necessità di adeguare la legislazione tributaria alla evoluzione in atto nella composizione dei redditi, tenuto particolarmente conto della esigenza di un più equo trattamento delle categorie di contribuenti a reddito esattamente accertabile,

a nome della Destra parlamentare presenta la seguente iniziativa parlamentare

LEGGE TRIBUTARIA 11 APRILE 1950

Modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

di sua iniziativa

d e c r e t a :

Art. 1

Gli articoli 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria 11 aprile 1950 e successive modificazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 19. — Il reddito degli impiegati e operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i proventi realizzati in via di compensazione, quali le indennità per la perdita di salario e di guadagno, gli assegni provenienti da assicurazione contro la disoccupazione, ecc., nonchè le entrate dipendenti da precedente rapporto di servizio e gli eventuali redditi accessori di cui all'art. 18, è soggetto all'imposta :

- a) fino a un ammontare di Fr. 10.000,— nella sola misura del 70 %
- b) oltre tale ammontare, nella misura del 75 %, con un massimo di deduzione di Fr. 3.400,— quando l'ammontare del reddito stesso

sia comprovato in tutti i suoi componenti mediante ineccepibili attestazioni delle fonti da cui derivano.

§ 1 Sul reddito lordo dei salariati o stipendiati che durante almeno sei mesi nell'anno sono costretti per ragioni di lavoro a tenere una doppia economia domestica completa e non abbiano obbligo di domicilio legale nel Comune dove esercitano la loro attività lucrativa, e sempre che non ricevano indennità di trasferta per tale doppia economia domestica, sono dedotti Fr. 700,— annui. Per una doppia economia domestica parziale, con l'obbligo di un pasto principale fuori domicilio per almeno sei mesi all'anno e senza indennità di trasferta, la deduzione è di Fr. 300,— annui. Per gli emigranti la deducibilità è di Fr. 1.000,—.

§ Sul reddito lordo dei salariati o stipendiati sono dedotte, fino a un massimo di Fr. 600,—, le spese effettive di trasporto dal luogo del domicilio a quello di lavoro quando essi si trovino a notevole distanza l'uno dall'altro.

Art. 28. —

a)

b)

c) i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni e malattie, i contributi di assicurazione contro la disoccupazione, i contributi alle casse pensioni, vecchiaia e superstiti, alle casse di previdenza, contributi per le assicurazioni complementari AVS, fino a un massimo di Fr. 1.200,— per i celibi e di Fr. 1.800,— per i coniugati.

(nuovo d) Le spese documentate per cura medica, ospedaliera, per cura dentaria e per medicinali prescritte dai medici, oltrepassanti l'importo di Fr. 200,— annui.

Art. 30. — a)

b) Deduzioni per la famiglia :

sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito, per contribuenti coniugati oppure vedovi o divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, gli importi seguenti :

redditi sino a Fr. 10.000,—	Fr. 800,—
redditi da » 10.000,— a Fr. 15.000,—	» 600,—
redditi oltre » 15.000,—	» 500,—

Art. 32. — L'imposta dovuta è ridotta di Fr. 20,— per ogni figlio al disotto dei 18 anni senza attività lucrativa e per ogni persona interamente invalida o ricoverata a carico.

Art. 2

Gli articoli 19, 28, 30 e 32 così modificati, entrano in vigore il

A. Lafranchi